

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI

approvato nella riunione di Consiglio del 04/12/2013

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in relazione ai compiti istituzionali svolti nell'interesse degli Iscritti, ritiene di regolamentare l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti formulate da Terzi.

1 - Oggetto - L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano prenderà in considerazione solo le proposte di agevolazione aventi ad oggetto attività e servizi utili allo svolgimento della professione ed ad essa prettamente inerente, a prezzi e/o condizioni che, a insindacabile giudizio del medesimo Ordine, saranno ritenute di favore e riservate agli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

2 – Requisiti - Possono presentare proposte di agevolazione per gli Iscritti all'Ordine i singoli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o presso organismo equipollente
- che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575 o delle misure di prevenzione personali o patrimoniali previste dal D. Lgs 6/9/2011 n. 159;
- nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto l'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma con periodo di emersione concluso;

3 - Presentazione della proposta - Qualunque soggetto - imprese commerciali, fornitori di servizi, produttori ecc. - che intenda proporre all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano agevolazioni per gli Iscritti, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ordine (Milano e Provincia) dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione dei moduli, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica servizidedicati@odcec.mi.it.

4 - Documentazione da allegare alla proposta - Alla proposta, da formularsi con i moduli e le modalità di cui al precedente punto n. 3, dovrà allegarsi una dichiarazione sostitutiva del proponente - in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5 - Durata - Salvo diversi accordi tra le parti per i particolari servizi offerti (es. cure mediche, cultura, benessere e servizi professionali), la durata dell'accordo viene indicata, senza la possibilità di tacito rinnovo, nel termine di anni 1 (uno) prorogabile su richiesta dell'operatore proponente, entro il 1° dicembre di ogni anno, dichiarando l'assenza di variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato. Al fine della conferma di rinnovo e per mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun operatore, il proponente dovrà inviare, entro il termine di cui sopra, via e-mail all'indirizzo servizidedicati@odcec.mi.it l'apposito modulo (allegato C) con eventuale indicazione delle variazioni sopravvenute nella propria organizzazione e nel proprio status generale.

6 - Efficacia - Nessuna proposta di agevolazione per gli Iscritti potrà ritenersi efficace e valida se non accompagnata dall'intera documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte. L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento all'operatore economico prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.

7 - Comunicazione agli Iscritti dell'esistenza delle agevolazioni - Le proposte di agevolazione per gli Iscritti accreditate verranno inserite - con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilirà a sua totale discrezione - in una apposita sezione del sito istituzionale. Si precisa che l'inserimento in tale spazio del sito potrà essere, in qualunque momento e senza alcuna motivazione, sospeso o cancellato a insindacabile giudizio dell'Ordine.

L'Ordine potrà procedere alla cancellazione della proposta di agevolazione dal sito nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore proponente l'agevolazione
- b) cessazione dell'attività di impresa;
- c) mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva aggiornata entro il termine assegnato dall'Ordine (ove dovuto);
- d) mancata produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti entro il termine assegnato dall'Ordine (ove dovuto);
 - a. mancata produzione della copia del versamento di € 100 (cento) per i diritti di segreteria (ove dovuto);
- e) irregolarità significative nella esecuzione della agevolazione
- f) grave negligenza o malafede nella esecuzione della agevolazione

In nessun caso l'operatore economico proponente l'agevolazione è autorizzato ad inviare mail pubblicitarie agli Iscritti dell'Ordine per illustrare la proposta agevolativa.

8 - Disposizioni Finali - L'Ordine si riserva la facoltà di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente regolamento nell'interesse pubblico dell'Ordine e degli iscritti.